


Fornitore
Vendor

R.E.M. SRL
16/A FERRUCCIA
03010 Frosinone
Partita IVA 02240470605
Codice fiscale 02240470605
EVANGELISTI MARCO 0775830116

Codice Commessa
Project cod

R3_TR

Contatto per la consegna
Delivery contact

Cianniello Vincenzo 3343252484

Richiesta Di Approvvigionamento
Purchase request

222-2025

Riferimento Ufficio Acquisti
Buyer's contact

Guidone Damiano

Oggetto del contratto
Subject of the contract

Intervento Urgente Generatrice

Note
Remarks

R.E.M. RIF. 250027 DEL 10/01/2025 Referente di consegna: Cianniello Vincenzo (3343252484)

#	Descrizione <i>Description</i>	U.M. <i>U.M.</i>	Quantità <i>Q.ty</i>	Prezzo unitario [EUR] <i>Unit price</i>	Importo totale [EUR] <i>Total amount</i>
01	Intervento Urgente Generatrice	n.	1,000	2.450,00000	2.450,00
Importo totale imponibile <i>Total amount</i>					2.450,00

Termini di consegna:
Terms of delivery

Data inizio: 07/01/2025 Data fine: 21/01/2025

Condizioni e modalità di pagamento:
Payment terms

60 gg d.f. f.m. Bonifico bancario Uscita

Luogo e modalità di consegna:
Performance address and delivery conditions

Luogo: Senigallia, AN, Italia

Si accettano le Condizioni Generali e Particolari d'Acquisto di Salcef S.p.A.

The Vendor accepts the General and Special Purchase Conditions of Salcef S.p.A.
Firma del fornitore (da restituire controfirmata per accettazione)
Vendor's signature

R.E.M. S.r.l.
Via Ferruccio 16/A - 03010 Patrica (Fr)
Tel. 0775 830116 - Fax 0775 830345
C.F. n. 02240470605 - COD. FISCALE 02240470605
C.C.I.A.A. N. 138995 del 03.05.2002

Nome d'ordine CA = Alessandro Di Paolo
C=IT O=Salcef S.p.A. CU=CEO


SALCEF S.p.A.

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Salcef Group S.p.A.

Sede Legale

Via Salaria, 1027 - 00138 Roma (Italia)

P.IVA: IT12612601000 - C.F.: 12612601000

Mail: info@salcef.com - PEC: salcefspa@pec.it

Tel. +3906416281 - Fax +390641628888

www.salcef.com

CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO PER INCARICO PROFESSIONALE

Sommario

1. Premesse e definizioni.....	2
2. Contratti e relative conferme	2
3. Oggetto del contratto.....	2
4. Importo	2
5. Prezzi	3
6. Pagamenti e fatturazione.....	4
7. Termini per l'espletamento dei compiti richiesti	5
8. Oneri ed obblighi dell'Azienda professionale.....	5
9. Oneri ed obblighi del Committente	6
10. Qualificazione	6
11. Osservanza D.Lgs n° 231/2001 e s.m.i.	6
12. Garanzie e responsabilità dell'Azienda professionale.....	6
13. Osservanza delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro	6
14. Divieto di cessione del contratto	7
15. Divieto di cessione dei crediti.....	7
16. Clausola risolutiva espressa	7
17. Recesso unilaterale del committente	8
18. Regime fiscale.....	8
19. Trattamento dei dati personali.....	8
20. Riservatezza	9
21. Tolleranza	10
22. Validità in caso di nullità parziale.....	10
23. Lingua e legge applicabile	10
24. Clausola compromissoria (arbitrato rituale).....	10
25. Ulteriori obblighi legali.....	10
26. Disposizioni generali	10
27. Norme di rinvio	11
28. Ambito applicativo.....	12
29. Clausola di collegamento	12
30. Condizione sospensiva.....	12
31. Integrazione agli obblighi dell'Azienda professionale	12
32. Integrazione agli obblighi del Committente	12
33. Tracciabilità dei Flussi Finanziari Legge 13 agosto 2010 n.136 e s.m.i.	12
34. Protocollo per il monitoraggio finanziario ex Delibera CIPE n.15/2015 pubblicata in GURI n.155 del 7 luglio 2015	12
35. Ulteriori clausole risolutive espresse	12

1. Premesse e definizioni

1.1 Per la SALCEF S.p.A. (d'ora in poi denominata "Committente") sono vincolanti solo i contratti stipulati per iscritto. Il rapporto contrattuale conseguente al perfezionamento del contratto è retto dalle seguenti condizioni generali e da quelle particolari e specifiche eventualmente espresse nello stesso.

1.2 Nel presente contratto i termini di seguito indicati avranno il seguente significato:

- Azienda professionale: con il termine Azienda professionale si intende la società indicata nella prima pagina del presente contratto come "Fornitore";
- Contratto: con il termine contratto si intende il presente documento nella sua interezza con il quale il Committente approvigiona quanto indicato nell'oggetto dello stesso, alle condizioni tutte, previste dal presente documento;
- Prezzo: con il termine prezzo si intende il prezzo di acquisto che le parti hanno concordato in relazione a ciascuna singola prestazione;
- SAL: con il termine SAL si intende il documento riepilogativo dello Stato Avanzamento Lavori eseguiti;
- CIG: acronimo di Codice Identificativo di Gara;
- CUP: acronimo di Codice Identificativo Progetto;
- RCT: acronimo di Responsabilità Civile Terzi;
- RCO: acronimo di Responsabilità Civile Operai;
- DURC: con il termine DURC si intende il documento unico attestante la regolarità contributiva;
- DURF: con il termine DURF si intende il documento unico di regolarità fiscale tributaria. Certificato di sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 17-bis, comma 5°, del D. Lgs. n. 241 del 1997 e s.m.i. rilasciato da parte dell'Agenzia delle Entrate;
- POS: acronimo di Piano Operativo della Sicurezza;
- DVR: acronimo di Documento Valutazione dei Rischi;
- DUVRI: acronimo di Documento Unico per la Valutazione Rischi da Interferenze;
- PSC: acronimo di Piano della Sicurezza e Coordinamento;
- c.c: acronimo di Codice Civile Italiano;
- s.m.i.: acronimo di successive modifiche e integrazioni;
- I.V.A.: Imposta sul valore aggiunto attualmente vigente;

2. Contratti e relative conferme

2.1 Il contratto si intenderà concluso al momento della ricezione da parte del Committente del presente atto debitamente sottoscritto dall'Azienda professionale. L'inizio dell'esecuzione del contratto, entro 10 giorni naturali e consecutivi dalla data di invio dello stesso, è considerata in ogni caso accettazione implicita del medesimo, delle condizioni in esso contenute e della eventuale documentazione tecnica allegata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1327 c.c. Decorso tale periodo senza che vi sia stata l'accettazione da parte dell'Azienda professionale, il contratto perderà completamente efficacia.

2.2 Il Committente non riconosce eventuali condizioni elencate su preventivi, commissioni, fatture ecc. dell'Azienda professionale, anche se firmate, che siano in contrasto con quelle del contratto. Il presente atto pertanto annulla e sostituisce qualsivoglia pattuizione o accordo precedentemente intercorso tra le parti in merito a quanto qui previsto.

3. Oggetto del contratto

3.1 Con il contratto il Committente affida all'Azienda professionale che accetta, la realizzazione, alle condizioni contenute nel presente atto e negli atti in esso richiamati e/o ad esso allegati, delle prestazioni riportate nella prima pagina e comunque meglio descritte nell'allegato al contratto.

3.2 L'incarico sarà eseguito, ai sensi dell'art. 1176 comma 2° c.c., con l'adeguata diligenza, tenuto conto della natura delle attività esercitate. Deve pertanto intendersi compreso nel contratto anche quanto non espressamente indicato ma comunque necessario per la realizzazione delle diverse prestazioni, salvo quanto espressamente posto a carico del Committente.

3.3 Sono comunque comprese nel contratto tutte le somministrazioni, le prestazioni, le forniture i servizi e le provviste necessarie per dare le prestazioni completamente compiute secondo le condizioni stabilite nel contratto.

3.4 Il Committente è estraneo ai rapporti intercorrenti tra l'Azienda Professionale e gli eventuali collaboratori, consulenti o tecnici specialisti delle cui prestazioni intenda o debba avvalersi.

4. Importo

4.1 Salvo diversamente pattuito il contratto è determinato "a misura".

[Nel caso di contratto "a misura"]

4.2 L'importo totale presunto per le prestazioni oggetto del contratto alle condizioni tutte e compresi tutti gli oneri di cui al presente atto ed ai suoi allegati, è quello indicato nella prima pagina dello stesso (comprensivo degli oneri per la sicurezza).

4.3 L'importo totale suindicato è indicativo e non vincolante per il Committente.

4.4 L'importo complessivo del contratto sarà determinato dall'applicazione dei prezzi pattuiti e riportati nella prima pagina dello stesso alle quantità effettivamente eseguite. Resta, pertanto, escluso che l'Azienda professionale possa richiedere al Committente risarcimenti, indennizzi e/o qualsivoglia altra diversa pretesa economica se, per qualsivoglia motivo, ad ultimazione delle attività affidate, l'importo delle prestazioni effettivamente eseguite dovesse risultare inferiore a quello presuntivamente indicato.

[Nel caso di contratto "a corpo"]

4.5 L'importo totale per l'esecuzione delle prestazioni del contratto alle condizioni tutte e compresi tutti gli oneri di cui al presente atto ed ai suoi allegati, è quello indicato nella prima pagina dello stesso (comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) che è definito nella sua interezza e globalità in modo forfettario onnicomprensivo.

4.6 La valutazione delle prestazioni sarà effettuata secondo le specificazioni fornite nell'enunciazione e nella descrizione delle stesse, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato contrattuale.

Il prezzo resterà fisso ed invariabile senza che possa essere invocata alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di dette prestazioni, con conseguente assunzione, a carico dell'Azienda professionale, dell'alea rappresentata dalla maggiore o minore quantità dei fattori produttivi.

4.7 Il prezzo pattuito comprende e compensa tutte le prestazioni di cui all'oggetto del contratto, con la sola eccezione delle voci espressamente indicate come "a misura",

4.8 Resta inoltre inteso che:

a) la lista delle quantità relative alle prestazioni di cui trattasi, fornita dal Committente, ha avuto effetto ai soli fini della descrizione sommaria dell'oggetto, avendo provveduto successivamente l'Azienda professionale, in sede di studio e definizione della propria offerta, a controllare le quantità effettive delle voci riportate nella lista attraverso l'esame approfondito degli elaborati progettuali messi a disposizione dal Committente;

b) i prezzi offerti dall'Azienda professionale in sede di offerta iniziale non hanno efficacia negoziale e l'importo complessivo dell'offerta, anche se in prima istanza determinato attraverso l'applicazione dei predetti prezzi alle quantità, resterà fisso ed invariabile, avendo provveduto l'Azienda professionale al controllo ed alla verifica preventiva della completezza e della congruità dell'offerta formulata unicamente sulla base delle proprie valutazioni qualitative e quantitative, assumendone i rischi;

c) nessuna eccezione potrà essere sollevata dall'Azienda professionale per eventuali variazioni dei quantitativi di materiale o manodopera effettivamente impiegati nell'esecuzione delle prestazioni rispetto a quelli di offerta e ciò indipendentemente dal fatto che qualche prestazione o somministrazione non figuri nella descrizione delle prestazioni o negli elaborati contrattuali;

d) l'Azienda professionale non potrà superare le quantità individuate nel contratto né realizzare prestazioni di categorie diverse da quelle previste che possano incrementare il costo finale come sopra pattuito. In nessun caso alcun compenso ulteriore sarà riconosciuto all'Azienda professionale che dovesse superare dette quantità o realizzare prestazioni di categorie diverse.

5. Prezzi

5.1 Le attività e le prestazioni oggetto del contratto saranno compensate con i prezzi indicati nella prima pagina dello stesso. I prezzi stessi sono stati offerti dall'Azienda professionale in base ai propri calcoli, alle proprie indagini e alle proprie stime.

5.2 I prezzi indicati nella prima pagina del contratto si intendono I.V.A. ed eventuali casse previdenziali escluse.

5.3 I prezzi pattuiti comprendono e compensano tutte le attività e le prestazioni di cui alla descrizione contenuta nel contratto, nonché tutte le lavorazioni, i materiali, gli impianti, i mezzi, le prestazioni e la manodopera tecnicamente ed intrinsecamente indispensabili che dovesse servire per eseguire le attività oggetto del contratto con diligenza. Tali prezzi compensano altresì i servizi suppletivi di limitata entità che si rendessero necessari in sede di esecuzione delle prestazioni, per dare le stesse perfettamente compiute ed eseguite con la diligenza di cui all'art.1176 comma 2° c.c.

5.4 L'Azienda professionale rinuncia sin d'ora a qualsiasi compenso a vacanza o rimborso spese o altra forma rispettivo, oltre a quanto previsto dal contratto e a qualsiasi maggiorazione per interruzione dell'incarico stesso compreso altresì ogni onere per lavori in ore notturne, festive, sotto interruzione, in galleria, ordinario o straordinario, per trasporti e spostamenti materiali e quant'altro necessario.

5.5 L'Azienda professionale dichiara di aver tenuto conto, nella formulazione dei prezzi contrattuali, delle possibili variazioni, della manodopera, dei noli, dei carburanti, dei materiali di consumo, dalla data dell'offerta sino alla data di efficacia del contratto. Tutti i prezzi previsti nel contratto si intendono pertanto fissi ed invariabili indipendentemente da ogni eventualità e qualsiasi aumento che dovesse verificarsi, in quanto di ciò l'Azienda professionale ha già tenuto conto nello stabilire i corrispettivi stessi.

5.6 I prezzi indicati sono altresì comprensivi dell'eventuale equo compenso eventualmente dovuto ai sensi dell'art. 2578 c.c.

5.7 L'Azienda professionale dichiara altresì espressamente di rinunciare al diritto di risoluzione per onerosità sopravvenuta di cui all'art. 1467 c.c. ed all'equo compenso. Le parti inoltre intendono conferire al contratto carattere aleatorio ai sensi dell'art. 1469 c.c. ed in espressa deroga a quanto previsto dagli artt. 1467.

[Nel caso di contratto "a misura"] L'Azienda professionale rinuncia altresì alla richiesta di ogni danno e dell'eventuale mancato utile derivante dalla variazione delle quantità superiore al 20% dell'importo totale presunto del contratto, in espressa deroga a quanto previsto dall'art. 1671 c.c.

6. Pagamenti e fatturazione

6.1 Il diritto al pagamento del corrispettivo sorge al momento dell'accettazione delle prestazioni svolte, da parte del Committente.

6.2 Fermo restando quanto sopra il Committente corrisponderà acconti determinati in relazione all'avanzamento delle prestazioni effettuate di cui al presente atto. A tal fine il Committente emetterà SAL che non costituiscono verifica ed accettazione degli stessi.

6.3 Ai fini dei SAL l'Azienda professionale dovrà presentare al Committente la contabilità dettagliata corredata da rapporti di lavoro delle prestazioni svolte da allegare necessariamente al SAL. La mancata consegna dei documenti sopra indicati comporterà la non contabilizzazione delle prestazioni svolte dall'Azienda professionale. Ai fini della liquidazione degli importi delle prestazioni eseguite, saranno redatti, sulla base dei SAL suddetti, certificati di pagamento. Le liquidazioni dei servizi fatte in sede di SAL periodici avranno comunque carattere provvisorio e potranno quindi essere rettifiche o corrette qualora il Committente, a seguito di ulteriori accertamenti, lo ritenga necessario.

6.4 In tutti i casi il 1° SAL, ed ogni successivo SAL, saranno pagati solo se il contratto sia stato regolarmente firmato dall'Azienda professionale. Al ricevimento di ogni SAL approvato dal Committente, come sopra stabilito, l'Azienda professionale provvederà ad emettere fatture di importo pari a quello indicato nel relativo certificato di pagamento, assoggettata ad I.V.A. con aliquota di legge. La fattura dovrà contenere i stessi dati indicati nel contratto ed in particolare gli estremi identificativi dello stesso nonché CIG e CUP di riferimento ove presenti. Ai sensi e per gli effetti della Legge n.205/2017 e s.m.i. per l'invio della fattura elettronica si comunica il seguente Codice Univoco: A4707H7. L'Azienda professionale dovrà allegare alla stessa fattura elettronica anche la medesima in formato pdf, SAL di riferimento sottoscritto dalle parti, copia del proprio DURC in corso di validità (ove applicabile) nonché copia del proprio DURF in corso di validità (ove applicabile).

6.5 Il pagamento delle fatture relative ai SAL, che comunque dovrà considerarsi effettuato a mero titolo di acconto sul corrispettivo finale non valendo come accettazione da parte del Committente delle prestazioni eseguite, sarà effettuato come specificato dalle "Condizioni di Pagamento" indicate nella prima pagina del contratto, alle coordinate bancarie indicate dall'Azienda professionale, sempreché la fattura sia conforme alle indicazioni di cui ai commi precedenti. Le parti espressamente convengono che i pagamenti, a prescindere da quanto stabilito "Condizioni di Pagamento" pattuite, avverranno entro il giorno 10 del mese successivo alla data di scadenza e previa consegna della dichiarazione sostitutiva per la verifica del versamento delle ritenute fiscali sui redditi da lavoro dipendente. L'Azienda professionale provvederà a trasmettere al Committente, prontamente e comunque entro il termine di 5 giorni naturali e consecutivi dalla data di ciascun pagamento, copia delle fatture quietanzate relative al pagamento ricevuto. In mancanza, il Committente provvederà alla sospensione del successivo pagamento a favore dell'Azienda professionale.

6.6 Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, comma 1°, D.Lgs n.231/2002 e s.m.i. le parti convengono che in caso di ritardato pagamento da parte del Committente di qualsiasi somma dallo stesso dovuta all'Azienda professionale gli interessi moratori eventualmente dovuti saranno pari al tasso legale vigente. Tutti gli interessi sono comprensivi del risarcimento del danno.

6.7 Oltre a quanto previsto ai precedenti punti 6.3, 6.4, qualora l'Azienda professionale non si conformi a quanto previsto dagli artt. 7 e 8 del contratto, il Committente avrà facoltà di sospendere qualsiasi pagamento all'Azienda professionale, ancorché scaduto, senza che quest'ultimo possa richiedere, per questo, interessi per ritardato pagamento, risarcimento o compenso per qualsiasi titolo o causa.

6.8 In ogni caso il Committente è fin d'ora autorizzato a sospendere ogni pagamento nei confronti dell'Azienda professionale ed a sostituirsi a quest'ultimo nell'assolvere, in nome e per conto di esso e fino alla concorrenza dell'importo dovutogli ed eventualmente non ancora pagato, gli obblighi della stessa Azienda professionale nei confronti sia delle maestranze dipendenti, che degli istituti previdenziali, assicurativi ed assistenziali. In caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC relativo al personale dipendente dell'Azienda professionale, il Committente tratterà dal relativo certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali ed assicurativi. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni potrà essere operata una trattenuta pari all'1% a garanzia degli adempimenti retributivi, assicurativi ed assistenziali di cui sopra. Tali trattenute a garanzia verranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione della contabilità finale da parte del Committente e previa esibizione del DURC in corso di validità (ove applicabile) da parte dell'Azienda professionale.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dell'Azienda professionale, il Committente potrà

invitare per iscritto l'Azienda professionale inadempiente a provvedervi entro i successivi 10 giorni naturali e consecutivi. Ove l'Azienda professionale non abbia provveduto o non abbia contestato formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, il Committente avrà facoltà di pagare direttamente ai lavoratori interessati le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Azienda professionale.

7. Termini per l'espletamento dei compiti richiesti

7.1 Le parti stabiliscono che i termini di consegna (iniziale/intermedi/finale) sono quelli tassativamente indicati nella prima pagina del contratto, salvo diversa esigenza e comunicazione scritta inviata da parte del Committente.

7.2 I termini sopra indicati devono intendersi tassativi. I termini in esame devono intendersi stabiliti nell'esclusivo interesse del Committente. Resta, di conseguenza, escluso che l'Azienda professionale possa richiedere risarcimenti, indennizzi e/o avanzare qualsivoglia altra diversa pretesa economica nelle ipotesi in cui il termine di ultimazione dell'incarico dovesse protrarsi per cause non imputabili al Committente stesso.

7.3 Le prestazioni dovranno comunque avvenire secondo le necessità del Committente e le esatte date di intervento dettagliate che verranno concordate con il referente del Committente

7.4 In caso di ritardo sulla consegna di eventuali elaborati richiesti dal Committente, in caso di ritardo nell'esecuzione delle attività oggetto del contratto o nel caso in cui l'Azienda professionale esegua le prestazioni affidate senza l'adeguata diligenza richiesta, il Committente si riserva il diritto di applicare con piena discrezionalità le seguenti sanzioni all'Azienda professionale, anche cumulativamente tra loro:

a) pretendere l'esecuzione tardiva del contratto, in tutto o in parte, ed applicare una penale convenzionale pari al 3% dell'importo totale stimato del contratto, per ciascun giorno di ritardo (per la consegna degli elaborati e/o per ritardo nelle attività), fino ad un importo massimo pari al 20% dell'intero importo contrattuale stimato. Tale somma a titolo di penale potrà essere trattenuta a compensazione da quanto eventualmente ancora dovuto dal Committente all'Azienda professionale;

b) sospendere immediatamente i pagamenti verso l'Azienda professionale ex art.1460 c.c., anche se relativi a crediti derivanti da altri rapporti obbligatori;

c) approvvigionare altrove ed in qualunque momento, in tutto o in parte, le prestazioni oggetto del contratto a spese e a rischio dell'Azienda professionale, con l'esclusivo onere per il Committente di darne comunicazione scritta allo stesso;

d) risolvere con effetto immediato il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. mediante semplice comunicazione scritta all'Azienda professionale, senza previa diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c.;

E' fatto salvo in ogni caso il diritto del Committente al risarcimento dei maggiori danni effettivamente subiti.

7.5 L'importo delle penali verrà trattenuto all'Azienda professionale in occasione del primo pagamento dovutogli dopo la maturazione della penalità stessa. L'omessa trattenuta in occasione del primo pagamento dovuto dopo la maturazione della penalità non comporta rinuncia alla stessa da parte del Committente.

7.6 L'Azienda professionale non potrà adire pretesa alcuna per eventuali servizi a carattere discontinuo.

8. Oneri ed obblighi dell'Azienda professionale

8.1 Le parti convengono che, salvo diverse pattuizioni che dovranno risultare da atto scritto e sottoscritto da entrambe le parti, l'Azienda professionale è tenuta, senza che ciò dia luogo a compensi ulteriori a nessun titolo rispetto ai prezzi sopra concordati a:

- ✓ Eseguire le attività affidate, oltre che nel rispetto delle vigenti leggi in materia, in ossequio alle procedure di processo di sistema adottate dall'Azienda professionale. Il sistema di gestione Qualità attuato è conforme alla norma UNI EN ISO 9001;
- ✓ Eseguire le attività affidate in armonia con le esigenze delle altre aziende fornitrici, subappaltatrici, locatrici ed in particolare con le esigenze organizzative del Committente e comunque in modo tale da non creare intralcio ed evitando comportamenti e/o contestazioni pregiudizievoli;
- ✓ a svolgere le attività in orari diurno/notturno, festivo e/o regime di interruzione ferroviaria, anche con carattere discontinuo;
- ✓ consegnare, all'atto della sottoscrizione del contratto e comunque esclusivamente ove richiesto dal Committente entro e non oltre giorni 5 naturali e consecutivi dalla relativa richiesta, la seguente documentazione:
 - C.C.I.A.A. in corso di validità (ove posseduta ed in quanto dovuta);
 - DURC in corso di validità;
 - DURF in corso di validità;
 - Polizza assicurativa RCT/RCO e professionale in corso di validità;
 - POS (in quanto dovuto);
- ✓ Rispetto di tutte le eventuali condizioni particolari applicabili al contratto;
- ✓ Essere regolarmente iscritta nell'Albo Fornitori della Salcef S.p.A.;

8.2 Il mancato rispetto anche di un solo onere tra quelli suindicati posti a carico dell'Azienda professionale, potrà essere causa di eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. da parte della Salcef S.p.A.

9. Oneri ed obblighi del Committente

9.1 Il Committente è tenuto a:

- ✓ Fornire assistenza all'Azienda professionale;
- ✓ Consentire l'accessibilità nelle aree d'intervento interessate;
- ✓ Coordinare le attività di tutti gli eventuali subappaltatori, fornitori, locatori e trasportatori a qualsiasi titolo impiegati contemporaneamente;

10. Qualificazione

10.1 L'Azienda professionale qualificata per titoli, conferma, con la firma del contratto, la sussistenza e la validità delle certificazioni e della documentazione consegnate in fase di qualifica e si impegna a comunicare tempestivamente al Committente qualsiasi eventuale successiva loro variazione.

11. Osservanza D.Lgs n° 231/2001 e s.m.i.

11.1 L'Azienda professionale in relazione al contratto, dichiara di essere perfettamente a conoscenza delle norme di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n.231 e successive modifiche ed integrazioni nonché delle disposizioni previste dal Codice Etico e modello organizzativo adottati dal Committente. A tal riguardo l'Azienda professionale si impegna a tenere un comportamento in linea con i principi sanciti dai suddetti documenti nonché con la normativa ISO 37001 anti-bribery management systems e SA8000. L'inosservanza di tale impegno da parte dell'Azienda professionale, costituirà grave inadempimento contrattuale e legittimerà il Committente a risolvere il contratto con effetto immediato, mediante comunicazione scritta inviata a mezzo di lettera raccomandata a/r o posta elettronica certificata, fermo restando il risarcimento dei danni.

11.2 L'Azienda professionale è a conoscenza che il Gruppo Salcef e le sue società controllate hanno adottato un sistema di gestione delle segnalazioni di illeciti ai sensi del D.lgs. n°24/2023. Al seguente link <https://www.salcef.com/it/segnalazioni-whistleblowing/> è possibile verificare come il Gruppo Salcef ha proceduto ad allinearsi ai contenuti della suindicata normativa.

12. Garanzie e responsabilità dell'Azienda professionale

12.1 L'Azienda professionale è direttamente responsabile dei danni che dovessero essere cagionati a cose e persone terze nel corso dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto. Sono a carico dell'Azienda professionale tutte le misure, comprese le opere provvisorie, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone ed alle cose nella esecuzione dell'oggetto del contratto. L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti è a totale carico dell'Azienda professionale, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.

13. Osservanza delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro

13.1 L'Azienda professionale dovrà curare di sua iniziativa, escluso ogni intervento o suggerimento da parte del Committente, sotto la propria esclusiva responsabilità, e a proprio esclusivo carico, l'attuazione di tutti i provvedimenti e le condizioni atte ad evitare infortuni, in base alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n.81 e alle vigenti norme di legge, di seguito indicati e che, in quanto previsti e valutati in sede di offerta, non daranno luogo ad alcun compenso aggiuntivo a nessun titolo, dovendosi intendere compresi nei prezzi pattuiti.

13.2 Le attrezzature di lavoro devono essere idonee a garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori nel corso della loro utilizzazione. A tal fine le attrezzature devono essere adeguate alle prestazioni da svolgere, anche a seguito di adattamenti, al fine di ridurre al minimo i rischi derivanti dall'uso delle attrezzature stesse.

13.3 L'Azienda professionale deve informare ciascun lavoratore, in merito ai rischi particolari cui è esposto in relazione all'attività svolta, con riferimento al posto di lavoro occupato (planimetrie ecc.) ed alle mansioni svolte e lo stesso, deve fornire ai suoi dipendenti tutti i dispositivi di protezione individuali necessari allo svolgimento delle mansioni assegnate.

13.4 L'Azienda professionale si obbliga a provvedere a tutte le assicurazioni per i propri operai nei termini di legge, nonché ad assolvere ad ogni altra formalità o condizione accessoria del rapporto di lavoro subordinato previste dalle leggi e dagli accordi sindacali in vigore.

13.5 L'Azienda professionale ai sensi del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i. si obbliga a presentare, prima dell'inizio delle prestazioni (e ove richiesto), il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori relativo alla realizzazione delle prestazioni ad esse affidate.

13.6 L'Azienda professionale si obbliga altresì a partecipare attraverso i propri rappresentanti a tutte le riunioni indette dal coordinatore per la sicurezza, nonché a quelle obbligatorie di coordinamento organizzate dal Committente firmando i relativi verbali.

13.7 L'Azienda professionale si obbliga altresì a fornire la documentazione richiesta dal D.Lgs n.81/2008 per la verifica dell'idoneità tecnica-professionale (allegato XVII del D.Lgs. n.81/08) e dichiarazione organico medio annuo distinto per qualifica, estremi denunce INPS, INAIL E CASSE EDILI, dichiarazione contratto collettivo applicato.

13.8 L'Azienda professionale, mentre dichiara di aver preso atto dei rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui le maestranze facenti capo ad essa saranno chiamate a prestare la propria attività, ciò ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 9

Aprile 2008, n.81, nonché delle altre leggi vigenti in materia, tiene indenne il Committente per qualsiasi infortunio sul lavoro dovessero subire le maestranze dell'Azienda professionale e così per danni che per causa o colpa di dette maestranze potessero comunque derivare a terzi e ciò in espressa deroga all'art. 1228 c.c.

13.9 Fermo restando tutto quanto specificatamente previsto dalle singole disposizioni del contratto in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, in caso di inottemperanza dell'Azienda professionale agli obblighi di sicurezza imposti dalla normativa vigente ovvero dal Piano Operativo di Sicurezza ovvero alle disposizioni impartite dal coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, il Committente potrà provvedere all'adozione di tutti i provvedimenti che riterrà necessari o soltanto opportuni ad assicurare la tutela della salute e della sicurezza del lavoro, con addebito all'Azienda professionale dei relativi costi sostenuti.

13.10 L'Azienda professionale si impegna a fornire, ove richiesta dal Committente, idonea polizza assicurativa in corso di validità stipulata ai fini del risarcimento danni eventualmente non indennizzati dall'INAIL ai propri lavoratori. Il Committente si riserva la possibilità di sospendere immediatamente l'esecuzione e i pagamenti relativi al contratto ove l'Azienda professionale non ottemperi tempestivamente alla richiesta di cui sopra. Il Committente si riserva altresì, a suo insindacabile giudizio, la possibilità di decurtare dall'importo eventualmente ancora dovuto all'Azienda professionale, eventuali indennizzi di cui è chiamato a rispondere in solido ai sensi dell'art. 26 comma 4° del D.Lgs n.81/2008.

13.11 L'Azienda professionale si impegna a far eseguire le attività da personale addestrato e tecnicamente idoneo. A tal proposito il Committente si riserva la possibilità di ispezionare e controllare eventuali discordanze tra quanto dichiarato e quanto effettivamente rilevato in concreto, pena l'immediata interruzione delle attività affidate.

13.12 L'Azienda professionale si impegna a comunicare tempestivamente al Committente eventuali sostituzioni riguardanti il personale utilizzato;

13.13 Il Committente si riserva di sospendere immediatamente l'esecuzione del contratto in caso vengano riscontrate irregolarità circa gli adempimenti di cui sopra posti a carico dell'Azienda professionale. Il Committente altresì, nell'ipotesi di cui sopra, si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio di sospendere tutti pagamenti eventualmente ancora dovuti all'Azienda professionale.

14. Divieto di cessione del contratto

14.1 L'Azienda professionale non potrà cedere, in tutto o in parte (salvo previa autorizzazione scritta rilasciata dal Committente), il contratto, né subappaltare a terzi l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente atto, sotto pena di immediata risoluzione dello stesso per colpa dell'Azienda professionale, nonché risarcimento di ogni danno e spese del Committente.

15. Divieto di cessione dei crediti

15.1 In mancanza di apposita autorizzazione scritta del Committente, il credito derivante all'Azienda professionale dall'esecuzione del contratto non potrà essere oggetto di cessione a terzi o di mandato all'incasso o di delegazione sotto qualsiasi forma.

15.2 La violazione del suddetto divieto comporta l'obbligazione dell'Azienda professionale di versare al Committente una somma corrispondente al 10% del credito ceduto.

15.3 Tale somma potrà alternativamente essere trattenuta a titolo di compensazione da parte del Committente direttamente da quanto ancora dovuto all'Azienda professionale dallo stesso, anche se in relazione a rapporti obbligatori diversi dal presente.

16. Clausola risolutiva espressa

16.1 Ferme le ipotesi di risoluzione espressa previste nel contratto, l'Azienda professionale riconosce ed accetta che in caso di mancato adempimento ai propri obblighi quali:

- a) mancato rispetto da parte dell'Azienda professionale delle tempistiche concordate;
 - b) esecuzione delle prestazioni affidate senza l'adeguata diligenza richiesta da parte dell'Azienda professionale;
 - c) divieto di cessione del contratto;
 - d) divieto di cessione dei crediti derivanti dall'esecuzione del contratto;
 - e) osservanza delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro ex D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i.;
 - f) osservanza delle prescrizioni e delle regole comportamentali contenute nel modello di organizzazione, gestione e controllo nonché nel Codice Etico adottati ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n.231 dal Committente ed entrambi consultabili sul sito web di SALCEF www.salcef.com;
- ovvero il verificarsi di una delle seguenti circostanze:
- g) stato di insolvenza dell'Azienda professionale comunque accertato;
 - h) inadempimento dell'Azienda professionale degli obblighi a suo carico previsti dal contratto;
 - i) mancato rispetto del piano delle misure sulla sicurezza;
 - j) mancato rispetto delle disposizioni impartite dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e/o da preposti del Committente;
 - k) mancato possesso ovvero perdita dei requisiti richiesti dalla legge per l'esecuzione delle attività affidate;

Il Committente avrà facoltà di risolvere immediatamente il contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c. (senza previa diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c.), con ogni conseguenza di legge, fermo il diritto del Committente al risarcimento del danno e l'applicazione delle altre penalità di cui al contratto.

16.2 Gli eventuali crediti dell'Azienda professionale saranno liquidati con le stesse modalità previste per i corrispettivi maturati, dedotto l'ammontare dei danni, delle penali e dei maggiori oneri conseguenti all'inadempimento.

16.3 Il contratto dovrà intendersi senz'altro risolto in caso di sospensione/interruzione della esecuzione dei lavori del Committente disposte dalla stazione appaltante o dipendenti da provvedimenti emanati da Autorità ed Enti. In tal caso nulla potrà pretendere l'Azienda professionale nei confronti del Committente neppure a titolo di compenso o indennizzo per la mancata esecuzione del contratto e per il relativo eventuale mancato guadagno.

17. Recesso unilaterale del committente

17.1 Al Committente è attribuita, ai sensi dell'art. 1373 c.c., la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto finché lo stesso non abbia avuto principio di esecuzione.

17.2 Il Committente potrà esercitare tale facoltà di recesso mediante apposita comunicazione scritta inviata all'Azienda professionale a mezzo di lettera raccomandata a/r o alternativamente a mezzo di posta elettronica certificata.

17.3 Nei contratti ad esecuzione continuata o periodica, tale facoltà può essere esercitata anche successivamente, ma in tal caso il recesso unilaterale non avrà effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione.

17.4 Per l'esercizio della facoltà di recesso unilaterale da parte del Committente non è dovuto alcun corrispettivo a titolo di risarcimento danni o indennizzo all'Azienda professionale.

17.5 La suindicata comunicazione di recesso ha efficacia dal 5° giorno naturale e consecutivo del suo ricevimento al domicilio dell'Azienda professionale.

18. Regime fiscale

18.1 Il contratto riferendosi a prestazioni di servizi soggetti ad I.V.A., verrà registrato solo in caso d'uso.

18.2 L'Azienda professionale dichiara e conferma il proprio domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita I.V.A. e i codici contributivi riportati nel contratto. Non saranno opponibili al Committente variazioni ai predetti dati non comunicati per iscritto allo stesso.

18.3 Sono a carico dell'Azienda professionale tutte le spese amministrative e fiscali relative alla formalizzazione del contratto, ivi comprese le eventuali spese di bollo e di registrazione nonché di tutti gli atti sottoscritti dalle parti in corso di esecuzione.

19. Trattamento dei dati personali

19.1 Ai sensi dell'art.13 del Regolamento UE 2016/679, il Committente, in qualità di Titolare del Trattamento, comunica quanto segue all'Azienda professionale, in quanto interessato al trattamento dei dati circa i dati personali raccolti al fine del contratto:

Titolarità del trattamento: Titolare del trattamento è la Salcef S.p.A. con sede legale in Roma (RM) - Via Salaria 1027, tel. 06416281; fax 0641628888; mail privacy@salcef.com; cui l'Azienda professionale potrà rivolgersi per esercitare i diritti di cui al Regolamento UE 2016/679.

Finalità del trattamento dei dati: Il trattamento è finalizzato alla corretta e completa gestione del rapporto fra Titolare del Trattamento e Azienda professionale. I Suoi dati saranno trattati per:

- Finalità contrattuali e commerciali;
- Registrazione al Sistema di Qualificazione Fornitori del Gruppo Salcef;
- Obblighi legali: fatturazione, scritture e registrazioni contabili obbligatorie, obblighi contrattuali, rapporti di fornitura/vendita;
- Adempimenti contabili, bancari e tutela di credito;
- Compilazione di questionari e studi di settore;
- Pagamento di imposte, tasse e altri diritti a qualsiasi titolo e con qualsiasi mezzo;
- Trasmissioni di circolari con finalità funzionali alla stipulazione di eventuali contratti e agli adempimenti di legge.

Dati trattati: I dati anagrafici e fiscali del personale di riferimento dell'Azienda professionale, gli estremi del conto corrente bancario associato, e le variazioni di tali dati che saranno comunicate in futuro, necessari per le finalità su indicate;

Nel corso del rapporto di lavoro, il Titolare del Trattamento può venire a conoscenza di dati sanitari in conformità a quanto previsto dalle leggi vigenti.

Il Titolare del Trattamento, sempre ai fini di una corretta instaurazione e gestione del rapporto, può venire a conoscenza dei dati che il Regolamento UE 2016/679 definisce "giudiziari" in quanto gli stessi sono idonei a rilevare le informazioni contenute nel casellario giudiziario o informazioni in materia di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato o dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o indagato ai sensi degli artt. 60 e 61 c.p.p.;

Gli eventuali dati sensibili o giudiziari che il Titolare del Trattamento dovesse raccogliere e trattare saranno utilizzati esclusivamente ai sensi delle autorizzazioni generali n.1/2002 e n.7/2002, o successive modifiche, rilasciate dal Garante per il trattamento dei dati personali;

Base giuridica del trattamento: Il Titolare del Trattamento tratta i dati dell'Azienda professionale lecitamente:

- a) per adempiere o per esigere l'adempimento di specifici obblighi contrattuali o per eseguire specifici compiti previsti dalla normativa comunitaria, da leggi o da regolamenti;
- b) anche al di fuori dei casi di cui alla lettera a), in conformità alla legge e per scopi determinati e legittimi;
- c) per far valere o difendere un diritto anche da parte di un terzo in sede giudiziaria, nonché in sede amministrativa o nelle procedure di arbitrato e di conciliazione nei casi previsti dalle leggi, dalla normativa comunitaria, dai regolamenti o dai contratti collettivi, sempreché il diritto da far valere o difendere sia di rango pari a quello dell'interessato;

Conseguenze della mancata comunicazione dei dati personali: Il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia un eventuale rifiuto al loro conferimento impedisce la corretta gestione del processo di qualifica fornitori, la stipulazione di un eventuale contratto o il suo corretto svolgimento o gli adempimenti di legge.

Conservazione dei dati: I dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati per il periodo di durata del contratto e, successivamente, per il tempo in cui il Titolare del Trattamento sia soggetto a obblighi di conservazione per finalità fiscali o per altre finalità previste da norme di legge o regolamento.

Tutta la documentazione da Lei fornitaci durante il rapporto commerciale è conservata a cura del Titolare del Trattamento, presso la propria sede legale, il quale adotterà adeguate misure tecniche e organizzative.

Diffusione dei dati: La comunicazione dei dati suddetti può essere effettuata:

- al personale incaricato degli uffici contabilità, amministrazione, direzione operativa, commerciale;
- al personale incaricato presso le altre Società del Gruppo Salcef;
- a seguito di ispezioni o di verifiche all'amministrazione finanziaria, ad organi di Polizia Tributaria, Guardia di Finanza, Ispettorato del Lavoro, ed in genere a tutti gli organi preposti a verifiche e controlli circa la regolarità degli adempimenti di cui alle finalità sopra indicate;
- al consulente fiscale designato dalla società;
- a soggetti incaricati di effettuare incassi e pagamenti, nonché ad eventuali terzi nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 per l'esecuzione del contratto.

Diritti dell'interessato: Ai sensi degli artt. 7 e 15-22 del Regolamento UE 2016/679 all'Azienda professionale sono riconosciuti e garantiti i seguenti diritti:

- Chiedere l'accesso ai propri dati personali, ottenendo evidenza delle finalità perseguite da parte del titolare, delle categorie di dati coinvolti, dei destinatari a cui gli stessi possono essere comunicati, del periodo di conservazione applicabile, dell'esistenza di processi decisionali automatizzati, compresa la profilazione, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze possibili per l'interessato;
- richiedere la rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti;
- richiedere la cancellazione dei propri dati personali (al verificarsi di una delle condizioni indicate nell'art. 17, paragrafo 1 del Regolamento UE 2016/679 e nel rispetto delle eccezioni previste nel paragrafo 3 dello stesso articolo) o la trasformazione in forma anonima;
- richiedere la limitazione del trattamento dei propri dati personali (al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell'art. 18, paragrafo 1 del Regolamento UE 2016/679);
- richiedere ed ottenere - nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il contratto o il consenso, e lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati - i propri dati personali in un formato strutturato e leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di comunicare tali dati ad un altro titolare del trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati personali);
- opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei propri dati personali al ricorrere di situazioni particolari che La riguardano;
- revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia basato sul proprio consenso per una o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni (ad esempio data e luogo di nascita o luogo di residenza), oppure particolari categorie di dati (ad esempio dati che rivelano la propria origine razziale, le proprie opinioni politiche, le proprie convinzioni religiose, lo stato di salute o la vita sessuale). Il trattamento basato sul consenso ed effettuato antecedentemente alla revoca dello stesso conserva, comunque, la sua liceità;

20. Riservatezza

20.1 Salvo la stipula di apposito accordo di non disclosure agreement, le parti si obbligano, per tutta la durata del contratto ed anche successivamente alla sua cessazione, a non divulgare ed a non utilizzare per motivi che esulino dal contesto del presente contratto alcuna informazione o segreto commerciale e/o industriale di cui siano venute a conoscenza in virtù della sua esecuzione.

20.2 L'Azienda professionale si impegna a non rivelare a terzi ed a non utilizzare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti all'esecuzione del contratto, le informazioni tecniche relative a procedimenti, disegni, attrezzature, apparecchi, macchine, ecc. che vengano messi a sua disposizione dal Committente o di cui l'Azienda professionale venga comunque a conoscenza durante l'esecuzione del contratto. L'obbligo di riservatezza è vincolante per l'Azienda professionale per tutta la durata dell'esecuzione del contratto e si estende anche oltre la sua cessazione fino al momento in cui le informazioni

delle quali l'Azienda professionale è venuto a conoscenza siano divenute di dominio pubblico.

20.3 L'Azienda professionale è responsabile nei confronti del Committente per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, dei propri subappaltatori e degli ausiliari e dipendenti di questi ultimi, nonché delle imprese ausiliarie degli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo.

20.4 In caso di inosservanza dell'obbligo di riservatezza l'Azienda professionale è tenuta a risarcire al Committente tutti i danni che a quest'ultimo dovessero derivare. È fatto divieto all'Azienda professionale, salvo autorizzazione scritta del Committente, di fare o di autorizzare terzi a fare pubblicazioni sulle prestazioni che l'Azienda professionale medesima deve eseguire o avrà compiute. È, inoltre, fatto divieto all'Azienda professionale di pubblicare o di far pubblicare da terzi disegni di tipi, schemi, profili o planimetrie che appartengano al Committente senza prima aver ottenuto il suo benestare scritto, nonché di comunicare o mostrare a terzi disegni e tipi del Committente.

21. Tolleranza

21.1 L'eventuale tolleranza da parte del Committente in relazione all'inadempimento di qualunque obbligo nascente dal contratto, così come il mancato esercizio di un diritto o concessione di un trattamento di maggior favore anche prolungati nel tempo, non potranno essere interpretati come comportamento concludente o comunque far nascere alcun diritto in favore dell'Azienda professionale non previsto espressamente dal contratto.

22. Validità in caso di nullità parziale

22.1 La nullità di una delle presenti clausole contrattuali, a qualsiasi causa sia dovuta, non pregiudica la validità di tutte le altre.

22.2 Il Committente è autorizzato a sostituire le condizioni nulle, nei limiti in cui sia giuridicamente possibile, con altre maggiormente idonee a raggiungere lo stesso fine, previo accordo con l'Azienda professionale.

23. Lingua e legge applicabile

23.1 Il contratto è redatto in lingua italiana e/o in inglese ove concordato tra le parti.

23.2 In caso di difformità tra le versioni redatte in lingua italiana e inglese, si riterrà prevalente la versione italiana.

23.3 Il contratto ed il rapporto giuridico tra le parti derivanti dal medesimo è governato dalla legge italiana e sarà pertanto interpretato ed eseguito in base ad essa.

24. Clausola compromissoria (arbitrato rituale)

24.1 Tutte le controversie che dovessero sorgere in relazione al contratto comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione saranno deferite ad arbitrato rituale di diritto secondo il Regolamento della Camera Arbitrale di Roma. Il collegio arbitrale sarà costituito da 3 (tre) arbitri nominati in conformità con il Regolamento della Camera Arbitrale di Roma.

24.2 L'arbitrato avrà sede a Roma.

24.3 Il collegio arbitrale deciderà in via rituale secondo diritto nel rispetto delle norme inderogabili degli artt. 806 ss. del Codice di Procedura Civile Italiano.

24.4 Fermo restando quanto sopra, si conviene che ogni eventuale procedimento giudiziario comunque relativo al contratto che non sia compromettibile per arbitrato ai sensi della legge italiana, ivi inclusi eventuali procedimenti d'urgenza ex art. 700 del Codice di Procedura Civile Italiano, sarà di competenza esclusiva del Foro di Roma.

25. Ulteriori obblighi legali

25.1 Salvo tutto quanto sopra disciplinato e pattuito, l'Azienda professionale è obbligata all'osservanza della legge professionale della deontologia professionale e di ogni altra normativa vigente in materia correlata all'oggetto dell'incarico.

25.2 Resta a carico dell'Azienda professionale ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo la stessa esterna al Committente;

25.3 L'Azienda professionale è obbligata ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri della materia e secondo le indicazioni impartite eventualmente dal Committente medesimo.

26. Disposizioni generali

26.1 Il rapporto obbligatorio conseguente il perfezionamento del contratto è retto dalle presenti condizioni. Eventuali deroghe o condizioni aggiuntive saranno valide solo se pattuite per iscritto di comune accordo tra le parti.

26.2 Agli effetti contrattuali e giudiziari il domicilio legale delle parti, salvo diversa elezione stabilita in contratto o successivamente comunicata per iscritto, si intende elettivamente fissato presso la sede legale delle stesse.

27. Norme di rinvio

27.1 L'Azienda professionale è tenuta al rispetto delle eventuali norme che dovessero intervenire successivamente alla stipula del contratto e durante in rapporto dello stesso.

27.2 Nulla potrà essere richiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'introduzione e dall'applicazione delle nuove normative di cui al comma precedente.

Nome e Cognome del Firmatario: _____

Carica del Firmatario: _____

Firma e Timbro dell'Azienda professionale

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., l'Azienda Professionale dichiara di aver preso specifica visione e di approvare specificatamente le seguenti clausole:

Articolo 2 - Contratti e relative conferme;

Articolo 3 - Oggetto del contratto;

Articolo 4 - Importo;

Articolo 5 - Prezzi;

Articolo 6 - Pagamenti e fatturazione;

Articolo 7 - Termine per l'espletamento dei compiti richiesti;

Articolo 14 - Divieto di cessione del contratto;

Articolo 15 - Divieto di cessione dei crediti;

Articolo 16 - Clausola risolutiva espressa;

Articolo 17 - Recesso unilaterale del committente;

Articolo 24 - Clausola compromissoria (arbitro rituale);

Letto, confermato e sottoscritto

Firma e Timbro dell'Azienda professionale

CONDIZIONI PARTICOLARI DI ACQUISTO PER INCARICO PROFESSIONALE**IN CASO DI APPALTO PUBBLICO ITALIA:****28. Ambito applicativo**

28.1 Le presenti condizioni particolari di acquisto, che integrano e non sostituiscono le condizioni generali suindicate, trovano applicazione esclusivamente nel caso in cui l'incarico professionale indicato nel contratto afferisca ad appalto pubblico.

29. Clausola di collegamento

29.1 Le parti riconoscono che il contratto deve intendersi collegato con il contratto d'appalto principale stipulato tra il Committente e la stazione appaltante e subire le stesse sorti. E' pertanto escluso che il Committente possa essere considerato inadempiente nei confronti dell'Azienda professionale nel caso in cui il suo inadempimento sia dovuto all'inadempimento della stazione appaltante in base al contratto d'appalto principale.

30. Condizione sospensiva

30.1 L'efficacia del contratto è sospensivamente condizionata al verificarsi della seguente condizione:

❖ rilascio da parte della stazione appaltante, del nulla osta (o mancata opposizione della stazione appaltante) dopo l'acquisizione della certificazione antimafia e dopo la comunicazione inoltrata alla stessa;

30.2 La mancata verifica, della sopra esposta condizione renderà il contratto privo di qualsiasi effetto giuridico, senza che le parti possano, per ciò, pretendere l'una dall'altra, qualsiasi compenso o indennizzo.

31. Integrazione agli obblighi dell'Azienda professionale

31.1 Le parti convengono che, salvo diverse pattuizioni che dovranno risultare da atto scritto e sottoscritto da entrambe le parti, l'Azienda professionale è tenuta, senza che ciò dia luogo a compensi ulteriori a nessun titolo rispetto ai prezzi sopra concordati a:

✓ procurarsi personale abile, pratico e bene accetto dalla Direzione dei Lavori;

32. Integrazione agli obblighi del Committente

32.1 Il Committente è tenuto a:

✓ curare tutte le relazioni con la stazione appaltante;

33. Tracciabilità dei Flussi Finanziari Legge 13 agosto 2010 n.136 e s.m.i.

33.1 Le parti si impegnano a rispettare, a pena di nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n.136 e successive modifiche ed integrazioni.

33.2 L'Azienda professionale, dovrà riportare su ogni fattura il codice CIG e/o CUP, sotto riportato, relativo all'Investimento Pubblico oggetto del contratto. Nel caso di più contratti, con codici CIG e/o CUP diversi, l'Azienda professionale emetterà fatture separate per ogni singolo codice CIG e/o CUP ricevuto.

33.3 A tal fine, ai sensi dell'articolo 3 della citata legge, il pagamento dovrà avvenire mediante bonifico bancario (o postale) al "conto corrente dedicato" dell'Azienda professionale, i cui estremi identificativi siano preventivamente resi noti dall'Azienda professionale stessa congiuntamente con le generalità della persona (codice fiscale, anagrafica e residenza) delegata ad operare su tale conto in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni e che comunque verranno comunicati dall'Azienda professionale prima della loro utilizzazione in operazioni finanziarie relative al contratto.

Il bonifico dovrà riportare anche gli estremi del codice CIG e/o CUP, suindicati, relativo all'investimento pubblico oggetto del contratto.

Nel caso di pagamento con modalità ricevuta bancaria, l'Azienda professionale dovrà riportare il codice CIG e/o CUP, in fase di emissione.

34. Protocollo per il monitoraggio finanziario ex Delibera CIPE n.15/2015 pubblicata in GURI n.155 del 7 luglio 2015

34.1 L'Azienda professionale sin d'ora si impegna ad accettare che il regime di tracciabilità dei flussi finanziari sopra descritto potrà essere integrato dalle disposizioni di cui alla Delibera CIPE n.15/2015 recante nuove disposizioni in materia di Monitoraggio Finanziario per le Grandi Opere e come risultante dall'eventuale futuro Protocollo Operativo per il Monitoraggio Finanziario.

35. Ulteriori clausole risolutive espresse

35.1 Ferme le ipotesi di risoluzione espressa previste nel contratto, l'Azienda professionale riconosce ed accetta che in caso di mancato adempimento, da parte della stessa, ai propri obblighi quali:

l) mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i.;

m) caso di certificazioni antimafia interdittive ovvero contenenti elementi rilevanti in materia di idoneità delle imprese sotto il profilo antimafia;

n) inosservanza da parte dell'Azienda professionale degli obblighi previsti dal Protocollo Operativo per il Monitoraggio

Finanziario relativo alla commessa;

35.2 Ognuna delle condizioni di cui sopra costituisce grave impedimento contrattuale e legittimerà il Committente a risolvere il contratto con effetti immediati, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., (senza previa diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c.) fermo restando il diritto al risarcimento dei danni dello stesso.

Firma e Timbro dell'Azienda professionale

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., l'Azienda Professionale dichiara di aver preso specifica visione e di approvare specificatamente le seguenti clausole:

Articolo 30 - Condizione sospensiva;

Articolo 33 - Tracciabilità dei flussi finanziari Legge 13 agosto 2010 n.136 e s.m.i.;

Articolo 34 - Protocollo per il monitoraggio finanziario;

Articolo 35 - Ulteriori clausole risolutive espresse;

Letto, confermato e sottoscritto

Firma e Timbro dell'Azienda professionale



SALCEF
CONSTRUCTION

Numero contratto
Contract number
255600272

Tipo Contratto
Contract type
Incarico professionale
privato

Data documento
Document date
14/01/2025

Pagina
Page
15/ 18



Lista allegati

- A. Dati di commessa
- B. Conti bancari del fornitore per il pagamento
- C. CONS



Allegato A: Dati di commessa

Codice Commessa

Project Code

R3_TR

CIG

CUP

Descrizione Commessa

Project Description

Costi indiretti di produzione di commesse della BU Trackworks non allocabili su specifica commessa